CRIPTOVALUTE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI: QUALI ADEMPIMENTI ? ANALISI DELLA NORMATIVA, DELLA PRASSI E DELLA DOTTRINA

Stefano Capaccioli



Stefano Capaccioli.

- **Dottore Commercialista** e **Revisore Legale** con studio in Arezzo, studioso della frontiera del diritto.
- Cultore della materia in Informatica Giuridica Avanzata (IUS20) Prof. G. Ziccardi Università Statale di Milano.
- Autore della prima monografia giuridica sui bitcoin (Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica, Giuffré, 2015) e di oltre 70 tra saggi scientifici e articoli su questo argomento.
- Giornalista Pubblicista
- Founder di Coinlex. network di professionisti.
- Primo convegno sulle criptovalute: 31.05.2014 a Torino (TO)

Bitcoin: domande ricorrenti.

- I bitcoin sono illegali?
- I bitcoin sono utilizzati per riciclare?
- I bitcoin sono un «Ponzi Scheme»?
- I bitcoin sono utilizzati esclusivamente dai criminali?

Poi l'ultima domanda

.....ma cosa sono i bitcoin?

Valute Virtuali

Centralizzate

Decentralizzate

Senza valore (Linden dollar)

Con Valore E-Gold Senza valore Criptovalute Con Valore Criptoattività

Convertibili/Non Convertibili

Premessa metodologica

La saggezza del mondo insegna che è cosa migliore per la reputazione <u>fallire in modo convenzionale</u>, anziché <u>riuscire in modo anticonvenzionale</u>.

J.M. Keynes «Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta» (1936)

Valute virtuali Decentralizzate

CriptoAttività / Criptovalute

Unidentified (Unknown) Legal Object.



Satoshi Nakamoto (2008)

Il commercio online si basa su **istituzioni finanziarie** che fanno da **terzi garanti** nel processo di pagamento elettronico.

Non è possibile generare transazioni non annullabili (come di persona) e quindi (i) <u>limite a entità transazione</u> (ii) <u>servizio erogato non annullabile</u> (iii) <u>aumento informazioni</u>, (iv) <u>accettazione frodi</u>.

SOLUZIONE: <u>eliminazione del TERZO GARANTE</u>.

NUOVO PROBLEMA: base di dati senza ente centrale e quindi impossibilità di <u>Create, Read, Update, Delete</u>, in assenza di ente centrale

SOLUZIONE: sistema di pagamento elettronico basato su prove crittografiche (tra soggetti consenzienti).

<u>Satoshi Nakamoto (2008)</u>

CONSENSO DECENTRALIZZATO: sistema distribuito peer-to-peer che generi una prova computazionale dell'ordine cronologico delle transazioni.

Elementi per far funzionare la rete peer-to-peer:


- Le nuove transazioni sono CONTINUAMENTE <u>PUBBLICATE</u> a tutti i nodi (broadcasting).
- ogni nodo raccoglie alcune transazioni in un blocco, cui ne aggiunge una verso un suo indirizzo (<u>ricompensa</u>).
- 3. Il primo nodo che risolve un emigna crittografico, lo pubblica.
- 4. I nodi accettano il blocco se e solo se tutte le transazioni in esso sono valide e non sono già state spese una volta.
- 5. Si passa al nodo successivo, con logica incrementale.

Nuova tipologia di transazione

■ Tutte le transazioni sono pubbliche: chi utilizza un sistema in cui tutto è pubblico?

UTENTI	Transazione	Tipo
Ignoti	Ignota	Contante
Nota (privato)	Nota (privata)	Sistema Finanziario
Ignoti (?)	PUBBLICA	Criptovalute


Mantenere la privacy con interruzione del flusso di informazioni mantenendo RISERVATE le chiavi pubbliche.



Utilizzo crittografia a doppia chiave

FUNZIONAMENTO

- CHIAVE PRIVATA, conosciuta esclusivamente dal soggetto, utilizzata per la <u>firma delle</u> <u>transazioni</u>;
- 2. CHIAVE PUBBLICA, derivata asimmetricamente dalla chiave privata, conosciuta da terzi solo in fase di firma di transazione;
- 3. INDIRIZZO PUBBLICO, derivato dalla chiave pubblica e costituente l'<u>unica informazione pubblica</u> e nota ai terzi, cui vengono associate le criptovalute.



Gestione chiave crittografiche - WALLET

La gestione delle chiavi e generazione degli indirizzi avviene a mezzo del **wallet**, una specie di **portachiavi** (e non portafoglio).

DEFINIZIONE TECNICA di WALLET

Applicazione (software) usata per generare, gestire, archiviare o utilizzare chiavi pubbliche, private e indirizzi pubblici. pubblici senza necessariamente la presenza di un soggetto terzo né tantomeno di un rapporto contrattuale.

ISO 22739:2020

"wallet: application used to generate, manage, store or use private and public keys (Note: A wallet can be implemented as a software or hardware module)".

National Institute of Standard and Technology (NIST-NISTIR 8301)

"Wallet: An application used to generate, manage, store or use private and public keys. A wallet can be implemented as a software or hardware module".

Transazione

Elementi costitutivi:

- almeno un indirizzo di destinazione (divisibile, con sistema dei resti)
- ammontare di criptovaluta trasferita (nel bitcoin è espresso in satoshi, unità minimale)
- istruzioni per poterne disporne (lo script) dato che è programmabile

IL SISTEMA SI BASA SULLE TRANSAZIONI NON SPESE

Decentralizzazione.

- Le operazioni sono garantite nonostante l'assenza di un coordinatore, ma attraverso l'auto-organizzazione.
- L'<u>elemento organizzativo</u> consiste in un'<u>istruzione</u>, uno <u>script</u>, un elemento che consente agli individui partecipanti di generare il sistema organizzato.
- L'organizzazione, pertanto, non è né <u>spontanea</u> né <u>auto-organizzata</u>, ma generata da quell'elemento aggregante del comportamento dell'individuo, diventando un'<u>organizzazione senza un organizzatore</u>.

Feromone Virtuale?

Elemento organizzativo può essere spiegato con il concetto di <u>feromone</u>, fondamento del comportamento inconsapevole (feedback). La definizione conduce ai concetti di semplicità, specificità per ogni specie, prevedibilità della reazione ed automatismo.

La **rete peer-to-peer** consente un sistema di comunicazione tra individui senza un ente centrale, senza una piattaforma di proprietà di nessuno, ma **basato esclusivamente su un protocollo di scambio di dati**.

Il **feromone virtuale** è contenuto nell'<u>ALGORITMO</u> (core Bitcoin) che ha generato **energia imitativa** e ha permesso lo <u>sviluppo</u> organizzato del sistema, <u>orientando</u> il <u>comportamento</u> degli individui (nodi).

MONOPOLIO SENZA MONOPOLISTA (Bank of Finland)

Classificazione degli attori

- Gli attori di questo nuovo paradigma devono avere una **nuova** classificazione a causa dello sviluppo senza «punti centrali» del sistema.
- Nel caso di un **sistema autonomo decentralizzato puro** è possibile dividere gli attori in:
 - 1. Attori primari o attori essenziali.
 - 2. Attori secondari o attori nativi
 - 3. Attori terziari o attori metamorfici
- La consapevolezza delle attività svolte, la connessione al sistema, il controllo su quella parte del sistema sono le caratteristiche che generano questa classificazione.

Ecosistema delle criptovalute

- In un sistema totalmente decentralizzato gli attori **ESSENZIALI** sono:
 - 1. (Utenti) **Users**.
 - 2. (Nodi) **Nodes**.
 - 3. (Minatori/Validatori) **Miners**.
 - 4. (Sviluppatori) **Devs**.
- Gli attori essenziali agiscono "inconsapevolmente" rispetto allo scopo delle proprie azioni
- Gli attori NATIVI nascono ed esistono solo all'interno di questi sistemi e possono fornire servizi agli attori primari e ricevono principalmente pagamenti per i loro servizi in criptovaluta (Mining Pools, dAPP, Mixing services, Oracles)
- Gli attori **METAMORFICI** forniscono <u>SERVIZI NOTI</u> in questo nuovo ecosistema (Exchangers, ICO) con la particolarità delle risorse crittografiche influenzano l'applicabilità delle norme attuali a causa della virtualità, dell'ubiquità e della disintermediazione.

Ruling the Actors

Typology	Code	New Laws	Existing Laws
Essential	Code is Law	Only for Economic Effects	Not Applicable
Native	Code may be the law	Regulating economic effects	Extension to regulate relationships
Metamorphic	Code is business	Regulating these actors for new problems	Defining Cryptoassets

Evoluzione delle Valute Virtuali

- 1. Bitcoin
- 2. Criptovalute native (AltCoin)
- 3. Criptovalute Sintetiche (payment token)
- 4. Criptovalute Stabili (StableCoin)
- 5. Criptoattività (MiCA Unione Europea)
- 6. Central Bank Digital Currency
- 7. SmartContract (De.Fi)
- 8. Non Fungible Token / Tokenizzazione
- 9.

Rivoluzione paradigmatica.

- Occorre conoscere il bitcoin, le criptovalute e le criptoattività, le sue caratteristiche ed il suo funzionamento.
- Caratteristica principale del bitcoin: <u>Trasferibilità</u>.
 - si può trasferire
 - è l'unica cosa che si può fare
 - si trasferisce senza uscire dalla blockchain
 - si trasferisce senza spostamenti né fisici né di controllo
 - cambia esclusivamente il soggetto che ne può disporre.

PROPRIETÀ, POSSESSO DETENZIONE Vanno attualizzati

Definizione di criptovalute

Sistema di MESSAGGISTICA DECENTRALIZZATO che genera una UNITÀ MATEMATICA CRITTOGRAFICA SCARSA e CRONOLOGICAMENTE INALTERABILE.

Valueless virtual currency

Il Valore non è intrinseco al protocollo e/o all'emittente ma fuori dello stesso, altrove e che va oltre.

(utility, community, trust, sustainability, expectation, speculation etc)

2009 – Storia iniziale del Bitcoin

- 3 gennaio 2009- Primo blocco della Blockchain. Prezzo: 0\$.

 Prende il via la Blockchain di Bitcoin. Dopo sei giorni Satoshi Nakamoto rilascia la prima versione del software, Bitcoin 0.1, e il codice sorgente.
- 5 ottobre 2009 Pubblicazione tasso di cambio Prezzo: 0.0007\$.
 Nasce la prima piattaforma online per vendere e comprare, New Liberty Standard.
 Il tasso di cambio viene fissato dalla piattaforma a 1.309,03 Bitcoin per 1 dollaro statunitense sulla base del costo dell'energia elettrica che un computer deve consumare per generare o meglio estrarre- la valuta.
- 12 ottobre 2009 Prima operazione di cambio Bitcoin/Valuta standard Prezzo: 0,0010\$ Mediante Paypal, New Liberty Standard acquista da Sirius, a.k.a. Martti Malmi, secondo sviluppatore di Bitcoin dopo Satoshi Nakamoto e fondatore del Forum Bitcoin, 5050 Bitcoin al prezzo di 5,02\$.
- 31 dicembre 2009 Estratti 1.600.000 BTC Prezzo: 0,0010\$ Prezzo: 0,0010\$ Alla fine del 2019 32.489 erano stati completati con 1,624,450 bitcoin "estratti" con un valore totale di 1,600.00 USD (meno del valore di un Personal Computer del tempo!).
- 22 maggio 2010 Primo acquisto di beni in Bitcoin Prezzo: 0,0025\$ un utente di BitcoinTalk, Laszlo Hanyecz, impiega per la prima volta Bitcoin come mezzo di scambio pagando 10.000 Bitcoin per due pizze a domicilio (del valore di 25\$).

2021 – Attualità delle Criptoattività

- 11 gennaio 2021- Fine Consultazione MiCA. Prezzo: 35.666,66\$.
 Fine della Consultazione della proposta di Regolamento del Market in Crypto Assets COM(2020)593.
- 08 febbraio 2021 Deposito 10K Tesla Prezzo: 46.196,46\$.
 Tesla deposita il proprio bilancio annuale in cui dichiara che successivamente al gennaio 2021 Tesla ha investito un totale di \$ 1,5 miliardi in bitcoin in previsione di iniziare ad accettare bitcoin come forma di pagamento per i prodotti.
 I Virtual Assets sono considerate attività immateriali a vita indefinita secondo i principi contabili applicabili in USA.
- 23 marzo 2021 Deposito Prospetto COINBASE alla SEC- Prezzo: 54.738,94\$.

 COINBASE ha depositato il prospetto per la quotazione al New York Stack Exchange con Initial Public Offerings (IPO) per 70 miliardi di dollari.
- 12 marzo 2021 Vendita Opera d'arte su NFT.

 Un'opera "digitale" è stata venduta all'asta per 69,3 milioni di dollari.

 La casa d'aste Christie's ha annunciato di aver battuto un 'collage' virtuale dell'artista americano Beeple, "Everydays: The First 5,000 Days" che sfrutta i cosiddetti Nft (non-fungible token).

Nuovo paradigma concettuale

Gaio – Instituciones

- Res, Personae, Actiones SUPERATO
- Il sistema delle criptovalute supera, di fatto, la distinzione di GAIO, Instituciones, tra Res, Personae, Actiones, confondendo la transazione e l'oggetto della transazione, e finanche lo stesso individuo.
- I concetti di res, personae e actiones si sfumano, si confondono, si mescolano, diventando acqua salmastra, ove non sono più distinguibili e costituiscono un concetto ambiguo.

Santi Romano

Ordinamenti Giuridici – POSSIBILE Ordinamenti paralleli.

Breccia ordinamenti giuridici

Libertà di opinione: messaggio senza alcun valore.

Coinlex.

Soluzioni

L'interprete può reagire:


- utilizzando una **scorciatoia concettuale** per approssimazione
- frammentando la propria interpretazione
- individuando una **nuova categoria concettuale**.

La maggior parte degli interpreti cerca scorciatoie e applicazione di concetti conosciuti, basandosi sulle percezioni, su scarse conoscenze informatiche e crittografiche.

Non è sufficiente analizzare gli **effetti**, ma occorre **conoscere la cause**.

Tunnel Cognitivo

- Ogni qualvolta si tratta di pagamenti si prende la comoda scorciatoia dell'assimilazione a moneta/valuta o a strumento finanziario.
- Attenzione!
- Questo è lo schema concettuale della Decentralized Finance (De.Fi)....



Tunnel Cognitivo (2)

■ Questa è l'opera digitale venduta per 69 milioni di USD con un NFT (Non Fungible Token).



Interpretazione

- L'interprete si trova di fronte ai propri bias cognitivi, inquinando la percezione e la comprensione dello strumento, attraverso una cecità disattenta di ciò che <u>è sotto gli occhi</u>.
- Ciò che coglie di sorpresa è l'innovazione tecnica, concettuale e tecnologica che necessita di un nuovo schema di interpretazione.
- Senza schema interpretativo l'Azzeccagarbugli manzoniano riuscirà nel proprio intento quando dice: "perché vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente".

LA DEFINIZIONE DELLE VALUTE VIRTUALI VARIA

DIPENDENDO DA

- 1. CONTESTO
- 2. SISTEMA GIURIDICO
 - 3. LEGGE

Concetti

- a) **Moneta**, in quanto rispondono alle definizioni classiche economiche della stessa.
- b) **Valuta estera**, in quanto non ha corso legale nella Nazione (valuta estera per tutti).
- c) **Commodity**, in quanto bene fungibile prodotto da un'attività umana e riconosciuto da una determinata comunità quale valore.
- d) **Strumento Finanziario** (Security), in quanto la propria valutazione dipende dalla domanda ed offerta ed è scambiato in un mercato.
- e) Beni Immateriali, dato che non esistono fisicamente.
- f) **Diritti di Baratto**, dato che possono essere barattate con beni e servizi espressi in quella data unità di conto.
- g) Sistema di pagamento, dato che può avere detta funzione.

Italia - Giurisprudenza

Tribunale di Verona: vendita prodotti finanziari.

Tribunale di Brescia: moneta e inconferibilità criptovaluta.

Tribunale di Firenze: criptovalute quali beni - deposito irregolare

Agenzia delle Entrate: criptovalute quale valute estere (e wallet quale conto corrente)

TAR Lazio: criptovalute quale attività finanziarie estere per 17/90 (monitoraggio tributario).

Cass 26808/2020: prodotto finanziario (se reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento)

Nuova Categoria Concettuale

- L'**Alta Corte Inglese**, in "AA v. Persons Unknown e altri Re Bitcoin": bitcoin è una forma di proprietà, ancorché non rientri nelle categorie conosciute ma è definibile, identificabile da terze parti e in grado di essere oggetto di un'ingiunzione.
- La **Alta Corte della Nuova Zelanda**, in "Ruscoe v Cryptopia Ltd (in Liquidation) [2020] NZHC 728": criptoattività sono una forma di proprietà.
- La **Corte Suprema Spagnola**, con Sentenza n. 326/2019 del 20/06/2019 evidenzia come il bitcoin non sia altro che un patrimonio immateriale.
- Il **Tribunale di Commercio di Nanterre** ha dovuto affrontare un caso di fork e determinare la qualificazione giuridica di un contratto, concludendo che il bitcoin è un asset immateriale, fungibile e consumabile.

CANTIERE IN MOVIMENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Status Quo

Fino a che non è possibile avere una nuova categoria concettuale occorre seguire la frammentazione migliorando le definizioni comuni di:

- a) Moneta.
- b) Valuta.
- c) Bene.
- d) Strumento Finanziario.
- e) Titolo.

Unione Europea

PUNTO DI PARTENZA DEL DIRITTO EUROPEO: Corte di Giustizia C-264/14

- Caso IVA i bittcoin sono soggetti ad IVA?
- Avvocato Generale 14/07/2015 15: «Ciò che vale per i mezzi di pagamento legali dovrebbe valere anche per altri mezzi di pagamento, la cui funzione si esaurisce in se stessa. Anche se per tali semplici mezzi di pagamento non esistesse nella normativa alcun tipo di garanzia e controllo, essi assolverebbero comunque, ai fini dell'IVA, la stessa funzione dei mezzi di pagamento legali e pertanto, in ossequio al principio della neutralità fiscale nella sua espressione quale principio di parità di trattamento, devono essere trattati, in linea di principio, allo stesso modo»

Corte di Giustizia C-264/14

- 42 «la valuta virtuale bitcoin, essendo un mezzo di pagamento contrattuale, non può essere considerata, da una parte, né come un conto corrente né come un deposito di fondi, un pagamento o un versamento. D'altra parte, a differenza dai crediti, dagli assegni e dagli altri effetti commerciali, (...), essa costituisce un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che l'accettano».
- 52. «pacifico il fatto che la valuta virtuale bitcoin non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori, dato che ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento».

INTRODUZIONE TRIBUTARIA

- Per poter parlare di bitcoin e diritto tributario occorrono alcune nozioni base di diritto, in assenza delle quali facciamo solo rumore.
- ■Le interpretazioni devono essere SOLIDE e rispettare la natura della criptovaluta (o cripto attività), che va conosciuta!

Diritto Tributario: basi.

Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, **e richiede l'adempimento** dei **doveri inderogabili** di **solidarietà** politica, **economica** e sociale.

Art. 23: Nessuna prestazione personale o **patrimoniale** può essere imposta se non in base alla **legge**.

Art. 53: **Tutti** sono tenuti a **concorrere** alle spese pubbliche in ragione della loro **capacità contributiva**.

36

Diritto Tributario

- Art. 1. Presupposto dell'imposta. "1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6".
- Art. 6. Classificazione dei redditi.
 - "1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) redditi fondiari;
 - b) redditi di capitale; (redditi derivanti da impiego di capitale)
 - c) redditi di lavoro dipendente;
 - d) redditi di lavoro autonomo;
 - e) redditi di impresa;
 - f) redditi diversi. (di natura finanziaria)
- RISERVA DI LEGGE (art. 23) LIMITA L'INTERPRETAZIONE.

Cass. SSUU 23031 del 9.10.2007

■ Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun <u>effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei</u> all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la <u>materia tributaria è regolata soltanto dalla legge</u>, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria.

La Risoluzione 72/E del 2016



■ Nello specifico, l'interpello riguardava la richiesta di una società di intermediazione in *bitcoin* in ordine al trattamento da riservare alle transazioni in valuta virtuale ai fini IVA e delle imposte dirette (IRES ed IRAP) nonché alla soggezione degli adempimenti previsti in qualità di sostituto d'imposta.

La Risoluzione 72/E del 2016

- Per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imperpedite dei clienti della Società (persone fisiche) che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa
- ■La Società, pertanto, non è tenuta ad alcun adempimento come **sostituto d'imposta**
- Resta inteso, che l'Amministrazione Finanziaria ha facoltà, in sede di controllo, di acquisire le **liste della clientela** al fine di porre in essere le opportune **verifiche** anche a seguito di richieste da parte della **Autorità giudiziaria**.

(Interpello DRE Lomb. 904-4/2017) genzia ntrate

- «Pertanto, nel presupposto che lo scambio in euro dei Bitcoin detenuti dal contribuente sia stato posto in essere al di fuori dell'attività d'impresa, l'operazione effettuata, consistente nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell'accredito della somma scambiata sul proprio c/c, non è soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette.
- Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussiste in capo all'istante alcun obbligo dichiarativo.»

 (Interpello DRE Lomb. 904-4/2017).

Soluzione?



- Critica immediata.
- Interpretazione errata.
- Soluzioni non solide portano rischi.



■Ma....

Ris. 72/E del 2016



ERRORE NEL QUESITO FATTO DAL CONTRIBUENTE

Quesito

- (...) ai fini dell'Iva, applicare il regime di esenzione in quanto trattasi di operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio (...);
- (...) Inoltre, nell'ipotesi in cui la Società detenga in proprio bitcoin a fine esercizio, la stessa sarà obbligata a fornirne adeguata informazione in bilancio, tenendo conto del fair value o valore corrente (come per le valute estere tradizionali);

Art. 67 comma 1 c-ter TUIR

■c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e cbis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso (...) di <u>valute estere</u>, oggetto di cessione a termine <u>o</u> <u>rivenienti da depositi o conti correnti.</u>

Implicazione logica

DA FALSE PREMESSE

QUALUNQUE RISULTATO È VERO conseguenze

Sviluppo pensiero Agenzia delle Entrate

VALUTA VIRTUALE = VALUTA ESTERA

WALLET = CONTO CORRENTE

Si applicano tutte le norme sulle valute estere!

Inutile dire che wallet non è conto corrente, errore è che le criptovalute non sono valute estere!

L'Interpello 956-39/2018



- La Direzione Regionale Lombardia è stata chiamata a pronunciarsi in merito a un interpello presentato da un lavoratore dipendente "frontaliero" in Svizzera, soggetto, quindi, ad imposta alla fonte in tale Stato
- Con l'istanza, il contribuente chiedeva se l'acquisto di oro tramite bitcoin generasse, o meno, una plusvalenza fiscalmente rilevante

L'Interpello 956-39/2018



- Inoltre, per le persone fisiche che detengono bitcoin, operanti non in regime d'impresa, si applicheranno i principi generali riferiti alle valute tradizionali
- In particolare, per i soggetti in parola, le <u>cessioni a pronti di</u> valuta non daranno luogo a redditi imponibili per l'assenza della <u>finalità speculativa</u>
- Eccezione a tale assunto è rappresentato dall'evenienza in cui la giacenza media superi il valore di € 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter, del T.U.I.R.

L'Interpello 14/E del 2018



■ Il 28 settembre 2018, la Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali dell'Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa sulle criptovalute, estendendo le proprie valutazioni al regime fiscale dei cosiddetti "Token", ovvero gli "asset digitali" emessi nell'ambito di una "Initial Coin Offering" (ICO) per finanziare start up basati sulla tecnologia della blockchain

■ Le Initial Coin Offering rappresentano una forma di finanziamento basata sulla blockchain e consistono nell'emissione e successiva vendita di token (gettoni) a soggetti interessati al progetto proposto (cioè ad investire nei relativi token)

L'Interpello 14/E del 2018



- L'Amministrazione finanziaria, riconoscendo l'affinità tra token e criptoasset e in linea con le conclusioni in precedenza esposte, considera le plusvalenze realizzate mediante la cessione di token generatrici di un reddito "diverso" da assoggettare a tassazione (imposta sostitutiva del 26%), ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-quater, del TUIR (alla stregua dei derivati)
- Le plusvalenze, ovvero le minusvalenze (deducibili a scomputo di altre plusvalenze della medesima categoria), dovranno essere dichiarate nel "quadro RT" della dichiarazione dei redditi

L'Interpello 14/E del 2018



■ Con specifico riferimento al "monitoraggio" tramite l'indicazione nel quadro RW, è stato osservato che assimilando il token ad un investimento – in quanto, come esposto, suscettibile di generare un reddito diverso – è plausibile che esso, al pari della criptovaluta, debba essere indicato nell'ambito del prefato quadro, tenuto conto che, come accade nella pratica, il soggetto emittente è di "diritto estero"

Interpello 110/2020



■ Analisi token, ancorché prevalentemente da un punto di vista IVA, sottolineandone l'assoggettabilità ad IVA se la funzione è diversa rispetto a quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14, Hedqvist) - non ha "altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento" (cfr. punti 49 e 52).

Norme interessate

- Equiparazione valuta virtuale a valuta estera.
- Equiparazione wallet a conto corrente
- Estensione di tutte le norme

Art. 67 comma 1 c-ter TUIR

• c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e cbis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso (...) di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (...). Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

Art. 67 comma 1-ter TUIR.

1 ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.

Art. 68 comma 7 lettera c)

assume come corrispettivo il valore normale della valuta
alla data di effettuazione del prelievo.

Art. 68 comma 6 ultima frase

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

EFFETTI

- Giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).
- ■Sommare eventuali conti in valuta estera

EFFETTI 2017

- 1. 5.000,00 ether al primo gennaio 2017 (valorizzati a 8 euro totale 40k) ceduti alla fine dicembre al prezzo unitario di circa 700 euro plusvalenza di circa 3,5 milioni di euro.
- 2. 5 BTC al primo gennaio 2017 (valorizzati a 800 euro totale 4k) ceduti contro tether (USDT) a metà dicembre per 16.500 (giacenza superiore per 7 giorni a 51.645,69) e mantenuti in tether al 31.12.2016.
- II PRIMO ESENTE per disposizione 1-ter!
- ■II SECONDO TASSABILE per disposizione 1-ter per giacenza tether e, considerato REALIZZO il cambio da BTC a USDT (anche se la plusvalenza non è stata realizzata!).
- Palese violazione del principio di parità di trattamento e di capacità contributiva.

E non bastasse....

- Quindi fino a 6.450 ether non integrano il presupposto impositivo perché la quotazione del 1° gennaio ha toccato il massimo di è di € 7,98... quindi:
- **■ € 1.000.000** (22.05.2017)
- **■ € 4.806.111** (19.12.2017)
- Plusvalenza NON tassata (?)
- E se cedo entro il 7 gennaio?



#MistakeChain

- Una delle caratteristiche più pestifere e permanenti delle decisioni sbagliate e delle prese di posizione sbagliate, è che possono essere come le ciliegie: una tira l'altra.
- Problemi di sunk cost
- Problemi di inerzia organizzativa
- Qual è il costo finale?
- https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2018/04/23/catene-di-sbagli
- https://www.gwern.net/docs/sunkcosts/1981-staw.pdf


#fakenews.

- BITCOIN è VALUTA
- IL WALLET è CONTO CORRENTE



Conoscenza chiave privata


quindi chi paga le tasse per i bitcoin transati all'indirizzo 1EHNa6Q4Jz2uvNExL497mE43ikXhwF6kZm.



■Sono passati 7.81745816 bitcoin su tale indirizzo e la chiave privata è

Conoscenza chiave privata

quindi chi paga le tasse per i bitcoin transati all'indirizzo 1EHNa6Q4Jz2uvNExL497mE43ikXhwF6kZm.



Posizione AE: critiche

- ■Bitcoin **non** sono **valute estere**, né la CGUE ha mai effettuato questa equiparazione
- La normativa internazionale convenzionale, comunitaria e le istituzioni europee indicano la non assimilabilità tra bitcoin e valuta a corso legale.
- I **principi contabili** (sia nazionali sia internazionali) **non** prevedono né tantomeno **permettono** di considerare i *bitcoin* quale **valuta**.

CGUE 264/14

■ BITCOIN non è **VALUTA**

CONTO CORRENTE

DEPOSITO di **FONDI**,

PAGAMENTO

VERSAMENTO

- ■BITCOIN è mezzo di pagamento contrattuale o volontario con effetto liberatorio
- BITCOIN non è strumento finanziario, (art. 1 c. 4 TUF D.Lgs 58/98) "I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari".

Definizione CGEU.

«Pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori».

MONETA VOLONTARIA (Sentenza CGUE C-264/14).

CGUE 264/14

Art. 135.1 Direttiva 112/2006/CE. 1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:(...)

- e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a <u>divise</u>, <u>banconote e monete con valore liberatorio</u>, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici
- Principio di neutralità impone di trattare allo stesso modo:
- Valute a corso legale
- Valute la cui funzione si esaurisce in sé stessa quale mezzo di pagamento (MONETA VOLONTARIA o CONTRATTUALE)
- Fictio iuris assimilazione

V DIRETTIVA AML

18) "valute virtuali": una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Altre versioni

- EN (18) "virtual currencies" means a digital representation of value that is not issued or guaranteed by a central bank or a public authority, is not necessarily attached to a legally established currency and does not possess a legal status of currency or money, but is accepted by natural or legal persons as a means of exchange and which can be transferred, stored and traded electronically;
- FR 18. «monnaies virtuelles», représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;
- ES «18) "monedas virtuales": representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a UNA moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos;
- DE-"18."virtuelle Währungen" eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann;

TU leggi Valutarie

L'articolo 2 del Dpr 148/1988 (Testo unico valutario) definisce valute estere solo:

- i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale;
- i titoli di credito (...), estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in Ecu;
- i titoli di credito (...) denominati in monete aventi corso legale all'estero o in Ecu;
- i crediti liquidi ed esigibili (...) estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in Ecu (...), collegato le valute estere al corso legale.

Soggetti Obbligati

- g)prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso;
- h)prestatori di servizi di portafoglio digitale ;
- 19) "prestatore di servizi di portafoglio digitale":

 un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche

 private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e

 trasferire valute virtuali.";

Diritto tributario

- Art. 76 del DPR 597/73
- ■76 ("Redditi Diversi Redditi derivanti da operazioni speculative):
 Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere
 con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa
 concorrono alla formazione del reddito complessivo per il
 periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse..
- DPR 917/86
- PRINCIPIO DI TIPICITÀ: non esiste il concetto di finalità speculativa ma REDDITI TIPIZZATI.

Semantica

- Criptovalute
- Criptoattività
- Valute Virtuali
- Token

NON SONO SINONIMI!

- Punti fragola? Linden Dollar? Punti Mille Miglia?
- Dhana? Pizza del fango del Camerun (avanzi)?
- Pedro Venezuelani? E-Yuan? Patacon Argentini?
- Noble di Platino isola di Man?

Persone fisiche: cessione.

- Utilizzo di criptovalute genera PLUSVALENZE / MINUSVALENZE: sono rilevanti a fini tributari?
- art. 67. (Redditi diversi). [...]

<u>c-ter)</u> le plusvalenze (...) realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **titoli non** rappresentativi di merci, (...), di valute estere, <u>oggetto di cessione a termine o</u> rivenienti da depositi o conti correnti, (...);

<u>c-quater</u>) i redditi (...) **comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine** strumenti finanziari, valute, (...);

<u>c-quinquies</u>) le plusvalenze ed altri proventi (...) realizzati mediante **cessione a titolo** oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

75

Valute estere

Il Legislatore delegato riteneva imponibili esclusivamente le plusvalenze originanti da due fattispecie:

- valute estere oggetto di cessione a termine;
- valute estere rivenienti da depositi o conti correnti sopra una certa consistenza.

La Relazione Governativa al Decreto Legislativo 461/1997 espone i criteri sottesi all'esercizio della delega:

- "Per le valute estere il criterio che si è prescelto è quello di assoggettare ad imposizione soltanto le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui si sia acquisita ovvero mantenuta la disponibilità per finalità d'investimento.
- Dato che peraltro sarebbe risultato assai problematico accertare, volta per volta, quando la disponibilità di una determinata valuta sia stata acquisita o mantenuta per la predetta finalità, si è ritenuto preferibile introdurre una presunzione assoluta.

Valute estere - interpretazione

- Le valute estere devono possedere la doppia qualità per essere assoggettabili a tassazioni:
- Qualunque interpretazione difforme si scontra contro il divieto di analogia, dato che se sono valute estere, devono possedere qualche requisito in più, poiché le altre categorie previsti dall'art. 67 hanno caratteristiche e qualità diverse.
- Questo comporta che le criptovalute non possono costituire una categoria non espressamente prevista dal TUIR pena la violazione dell'art. 23 della Costituzione e dei principi alla base della tassazione dei redditi diversi di capitale.

Ipotesi di interpretazione.

TASSABILE SE:

- 1. Titoli non rappresentativi di merci.
- 2. Valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti,
- 3. Rapporti con diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari.
- 4. Cessione ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale.

NON TASSABILE SE

- 1. Valute estere **non** oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti
- Criptovalute non appartengono a nessuna di queste categorie.

Titoli non rappresentativi di merce

PRO

■ Mai definito (solo a fini IVA). Il <u>titolo non rappresentativo di merci</u> potrebbe essere adatto per attrarre i bitcoin, intendendolo in senso ampio a norma del 2002 del c.c. quale <u>titolo improprio</u>. I **titoli impropri** si distinguono dai documenti di legittimazione, esclusivamente, **per la loro funzione circolatoria**.

CONTRO

■ Mancanza emittente e mancanza diritto da esercitare.

Cessione a termine

- Negoziazioni di bitcoin, consentono di eseguire anche contratti per differenza (Contract for Difference CFD).
- Chi pone in essere questi contratti non compra, materialmente, bitcoin ma sottoscrive un contratto finanziario derivato denominato CFD.
- ■Imponibili a norma del c-quater quali redditi solo se CFD

Categoria residuale

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari

Quadro RW – Monitoraggio

- D.L. 28.06.1990 n. 167 Art. 4 Dichiarazione annuale:
 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (...), residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, SUSCettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. (...)
 - 1. <u>Detenzione</u>
 - 2. All'estero
 - 3. Investimenti / attività di natura finanziaria
 - 4. Suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia

82

Monitoraggio

■3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, **qualora i flussi finanziari e i redditi** derivanti da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a <u>ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi</u>

Esenzione

 Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.

Provvedimento 18.12.13

- L'obbligo sussiste a prescindere dall'importo degli investimenti e delle attività. (...)
- Ai fini della valorizzazione delle attività oggetto di monitoraggio fiscale, devono essere indicate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso), nonché il periodo di possesso delle attività.
- Per l'individuazione del valore delle attività finanziarie si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'IVAFE, anche se non dovuta.
- Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR occorre indicare anche l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta.

Provvedimento 18.12.13

Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme dei Titoli I e II del TUIR.

Quindi Istruzioni 2019

- ■Sono valute estere (ERRORE)
- Il WALLET è un conto corrente (ERRORE)
- Vanno indicate con codice 14 (e perché non 5?)

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA		
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI1	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O	E DI CAPITALIZZAZIONE8	E VALUTE VIRTUALI14
AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI	BENI IMMOBILI15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI3	CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO9	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso)16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO10	OPERE D'ARTE E GIOIELLI17
E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O	ALTRI BENI PATRIMONIALI18
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI	ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ11	INMADDILE COTEDO ADIDITO AD ADITATIONE DOMOIDALE. 40
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO6	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI 12	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO20
CON CONTROPARTI NON RESIDENTI7	ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA13	

Possesso chiavi

- Hardware wallet
- Mobile Wallet
- Web Wallet

CUSTODIAN WALLET (V DIRETTIVA AML)

- Custodian Wallet in italia
- Custodian Wallet all'estero

Criptoattività / Criptovaluta

- Non sono valute
- ■È nuovo paradigma
- Protocolli non convertibili in fiat?
- Oltre 3.000 criptovalute rilevate (CoinMarketCap)
- Alcune convertibili solo crypto su crypto
- ■Token?

Questioni da risolvere.

- Cryptocurrency: quali?
- Fiat currency: tether (USDT) è fiat o no?
- Stable Coin?
- Token: qualificazione
- Fork
- Airdrop
- Wallet
- De.Fi
- NFT

Reminder

- La criptovaluta è un messaggio senza alcun valore intrinseco
- Il sistema si basa su transazioni non spese
- Posso dimostrare di esserne in possesso solo quando ne dispongo: quindi sono i miei quando non lo sono più
- Il *wallet* è un portachiavi

Se vogliamo applicare senza comprendere (Dante, Inferno, III):

"Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l'etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. (...)

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".

Stefano Capaccioli

Dottore Commercialista Revisore Legale Via de' Cenci 15 - 52100 Arezzo (AR) Mail s.capaccioli@capaccioli.net Twitter: @s_capaccioli



COINLEX.

